

REPUBBLICA ITALIANA

*Regione Siciliana*ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE**IL DIRIGENTE GENERALE**

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO l'art. 20 della legge regionale 29/12/2003, n. 21;
- VISTO l'art. 1 comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243;
- VISTA l'art. 1 comma 2 della legge 24/12/2007 n. 247;
- VISTO l'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- VISTO l'art. 24 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214;
- VISTA la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;
- VISTA la circolare n. 70272 del 25/05/2015 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTA la circolare n. 120577 del 05/11/2018 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTO l'accordo del 03/08/2015 stipulato con l'ARAN in ordine alla revocabilità dell'istanza di collocamento in quiescenza anticipato;
- VISTA l'istanza del 23/09/2015, assunta al protocollo generale del Dipartimento in data 30/09/2015 al n. 126088, con la quale il Sig. Cavataio Paolo, dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione Regionale dichiara che alla data dell'1/03/2018 matura i requisiti per l'accesso alla pensione di anzianità in base alla normativa previgente il d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla l.n. 214/2011 e chiede di essere collocato in quiescenza ai sensi dell'art. 52, comma 5 della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 110164 del 09/10/2017 con la quale si comunica al Dipartimento Regionale Acque e Rifiuti che il Sig. Cavataio Paolo ha presentato istanza di collocamento in quiescenza anticipato ai sensi dell'art. 52, comma 5 della l.r. n. 9/2015 e maturerà i requisiti per il diritto alla pensione in base alla disciplina previgente al citato d.l. n. 201/2011 in data 22/02/2018;
- VISTA la nota prot. n. 49305 del 27/11/2017, del Dipartimento Regionale Acque e Rifiuti dalla quale risulta che, per motivi di servizio, ai sensi dell'art. 52, comma 7 della l.r. n. 9/2015, il summenzionato dipendente non può essere collocato in quiescenza prima del 22/02/2019;
- VISTA la nota prot. n. 15228 del 05/02/2019 con la quale si comunica al dipendente la risoluzione del rapporto di lavoro con decorrenza 22/02/2019;
- VISTO il DDG n. 302442 del 29/03/2010, vistato dalla competente Ragioneria Centrale il 15/04/2010 al n. 1439, con il quale il predetto dipendente, proveniente dalla soppressa Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque, è transitato, con effetto costitutivo del rapporto, nell'organico del personale della Regione Siciliana a decorrere dall'1/01/2010;
- VISTO il DDG. n. 1428 del 15/05/2015 con il quale al Sig. Cavataio Paolo sono stati ricongiunti ai fini di quiescenza anni 30 e mesi 2;
- VISTO il DDG. n. 1570 del 02/05/2016 con il quale al Sig. Cavataio Paolo sono stati ricongiunti ai fini di quiescenza mesi 3;

VISTO lo stato matricolare della Regione Siciliana;
ACCERTATO che il Sig. Cavataio Paolo alla data del 21/02/2019 vanta un'anzianità anagrafica pari ad anni xx mesi xx e giorni xx e l'anzianità contributiva di seguito descritta:

	AA	MM	GG
Servizio Amministrazione regionale dall'1/10/2010 al 21/02/2019	9	1	20
Servizio ricongiunto (DDG n. 1428 del 15/05/2015)	30	2	0
Servizio ricongiunto (DDG n. 1570 del 02/05/2016)	0	3	0
Totale anzianità contributiva utile a pensione	39	6	20

ACCERTATO altresì che alla stessa data la somma dell'anzianità contributiva e dell'anzianità anagrafica in possesso del dipendente non è inferiore al limite di 97,6 prescritto per la quota;

RITENUTO pertanto di poter procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione;

DECRETA

Art.1

Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dal 22/02/2019, è risolto il rapporto di lavoro del Sig. Cavataio Paolo, nato a xxxxxxxx il xxxxxx, categoria "C" e, contestualmente, lo stesso è cancellato dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana, con riconoscimento del diritto a pensione ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243 e s.m.i. e dell'art. 52, comma 5 della legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2

Qualora il dipendente negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, allo stesso è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto non sottoposto al visto della Ragioneria Centrale, ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99, sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Siciliana.

Palermo, li 12 FEB 2019



IL DIRIGENTE GENERALE

Rosalba Pipia